COPIA

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

Prot. n. 28236/2018
Entrata prot. n.16810
Allegati:
Riferimento a nota n. 10501 del 31/01/2018 (Ufficio Legale IV – 1 6741/F – 6805/F)

Roma, 23 FEB. 2018

All' Università degli Studi di Napoli Federico II
Ripartizione Affari Legali, Procedure elettorali e Attività di valutazione
Corso Umberto I, 40
80138 Napoli

e, p.c.:

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale
Via dei Normanni, 5
00184 Roma

All' Agenzia delle Entrate-Riscossione
Via Giuseppe Grezar, 14
00142 Roma

OGGETTO: Articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti.

Con la nota indicata in epigrafe, codesta Università degli Studi di Napoli Federico II ha posto un quesito inerente all'applicazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In particolare, codesta Università – nel richiamare la circolare n. 22/RGS del 29 luglio 2008, e in special modo il paragrafo "RAPPORTI NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", dove è stato formulato l'avviso che *"la norma di cui al citato articolo 48-bis non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)"* – ha chiesto, al fine di dare indicazioni ai

mM

dipartimenti universitari che attuano convenzioni con altri enti pubblici, la conferma di talune conclusioni interpretative.

Così, in primo luogo, è stato chiesto di assicurare che *"non sussiste alcun obbligo di verifica della regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis citato in capo alle pubbliche amministrazioni che debbano disporre pagamenti di importo superiore a 10.000,00 (5.000,00 dall'1/3/2018) euro in favore di altre pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate nell'elenco annuale dell'ISTAT"* e, in secondo luogo, *"che, di conseguenza, gli agenti contabili della pp.aa. non incorrono in alcuna violazione di legge qualora dispongano pagamenti di importo superiore a 10.000,00 (5.000,00 dall'1/3/2018) euro in favore di altre pubbliche amministrazioni senza la citata verifica fiscale"*.

Al riguardo, in via preliminare, giova ricordare che l'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, quanto alla delimitazione del perimetro inerente ai soggetti tenuti alla sua applicazione, indica "*le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica*", mentre l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del D.M. n. 40/2008, ricomprende tra i soggetti obbligati a eseguire la verifica di inadempienza solo "*le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica*", stante il rinvio, operato dal successivo articolo 6, ad altro regolamento – al momento non ancora adottato – per la disciplina applicabile "*anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.*"

Ciò premesso, in breve, per quanto riguarda l'ambito soggettivo "attivo", cioè degli enti e delle società tenuti ad ottemperare agli obblighi di verifica di cui al cennato articolo 48-*bis*, si è dell'opinione che – segnatamente all'ambito pubblico – tutte le amministrazioni pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici, siano tenuti a seguire e rispettare la disciplina recata dall'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e dal D.M. n. 40/2008.

Ciò posto, relativamente al primo quesito, con riferimento, quindi, all'ambito soggettivo "passivo" rappresentato dai soggetti beneficiari dei pagamenti, nel rinviare anche alla ricordata circolare n. 22/RGS del 2008, si conferma l'avviso secondo cui il menzionato articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, in linea di massima, non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco ISTAT, atteso che, in generale, tra le diverse amministrazioni pubbliche – essendo tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato – non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla *ratio* dell'articolo 48-*bis*. Ciò nondimeno, si puntualizza che nel novero delle suddette amministrazioni

pubbliche rientrano tutti i soggetti qualificabili, sotto il profilo giuridico, pubblici, mentre, *a contrario*, ne risultano esclusi quelli in possesso di personalità giuridica di diritto privato.

In definitiva, si precisa, onde chiarire meglio i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell'ambito soggettivo dell'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, come non ricorra l'obbligo dell'espletamento della verifica, prevista all'articolo 2 del D.M. n. 40/2008, nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti i seguenti soggetti tra loro: amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché enti pubblici, ivi inclusi, per ragioni sostanziali e di ordine logico e giuridico, anche quelli economici, e società a totale partecipazione pubblica diretta, in quanto riconducibili al perimetro della Pubblica Amministrazione, almeno per le finalità in discorso.

A margine, si espone l'avviso che sia onere e interesse del beneficiario, anche per ragioni di economicità procedimentale, far rilevare, nei limiti di quanto sopra, l'esistenza di un'eventuale ipotesi di esclusione dalla verifica di cui all'articolo 48-*bis*, dandone adeguata dimostrazione, nel caso di specie, a codesta Università.

Per completezza, si rappresenta che, laddove la richiesta di verifica *ex* articolo 48-*bis* sia stata erroneamente attivata – nel caso, ad esempio, di un beneficiario qualificabile quale soggetto pubblico – possa comunque essere eseguito il pagamento di quanto dovuto. Tuttavia, al fine di non pregiudicare l'attività dell'agente della riscossione, della circostanza dovrà essere data comunicazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, segnalando l'erronea attivazione della procedura di verifica (si rimanda, sul punto, alle indicazioni fornite con la circolare 29/RGS dell'8 ottobre 2009). Tale comunicazione, infatti, consente all'agente della riscossione, da un lato, di considerare estinta la procedura esecutiva già intrapresa e, dall'altro, di attivarne una nuova, avvalendosi sempre degli istituti previsti dal D.P.R. n. 602/1973.

Conseguentemente, si reputa che, in presenza di una delle richiamate ipotesi di esclusione dall'obbligo della verifica *de qua*, gli agenti contabili non incorrano in violazione di legge, allorché procedano al pagamento delle somme dovute al beneficiario senza espletare la verifica contemplata dall'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973.
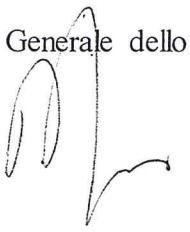
Il Ragioniere Generale dello Stato